

## RELAZIONE TECNICA

Art. 22

*(Riduzioni delle spese fiscali)*

**Comma 1** - La proposta mira ad abolire il regime speciale consistente nell'esonero dal versamento dell'Iva da parte dei produttori agricoli con un volume d'affari non superiore a €7.000 su base annua.

Per quanto riguarda la valutazione del suddetto effetto, in assenza di dichiarazioni IVA e IRAP, è stato stimato per tali categoria di soggetti un volume d'affari medio, sulla base dei dati dichiarati dai soggetti, relativamente all'anno d'imposta 2011, appartenenti allo stesso settore economico che presentano la dichiarazione Iva, e sono stati opportunamente proporzionati.

Ne è risultato che l'abolizione della norma in oggetto comporta un recupero di gettito di **31,5 milioni di euro**.

In termini di cassa si ha:

*in milioni di euro*

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
IVA	21,0	31,5	31,5

**Comma 2** - La normativa proposta intende modificare a partire dal periodo di imposta 2014 la determinazione del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica a calore da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuata dagli imprenditori agricoli.

In particolare si stabilisce che il reddito è determinato apportando ai corrispettivi delle operazioni (cessioni) effettuate ai fini IVA il coefficiente di redditività del 25%, laddove a legislazione vigente tale operazioni (produzione e cessione) si considerano attività connesse e produttive di reddito agrario (quindi determinato in via catastale).

La modifica proposta è suscettibile di produrre effetti positivi per l'Erario in termini di recupero di gettito, in conseguenza della diversa modalità di determinazione dell'imponibile.

Secondo i dati del GSE nel 2013 l'importo complessivamente attribuibile al fatturato in questione è pari a circa **616,5** milioni di euro, così ripartiti:

- Incentivi per la produzione di fotovoltaico a favore di soggetti identificati come produttori agricoli pari a circa **110** milioni di euro: tale importo costituisce a tutti gli effetti fatturato da produzione di agro energia;

- Una stima di circa 500 milioni di euro di incentivi a biomasse/biogas a favore delle imprese agricole, legati alla produzione agricola aziendale o all'utilizzo di liquami zootecnici;
- Un importo di incentivi per la produzione di biocarburanti - ottenuti da vegetali provenienti prevalentemente dal fondo - pari a circa 6,5 milioni di euro.

Per la stima degli effetti conseguenti al venire meno del reddito catastale, è stato analizzato un sottoinsieme dei contribuenti potenzialmente interessati: nello specifico i contribuenti società agricole i quali, attraverso abbinamento con l'archivio IRAP per rilevare le diverse attività esercitate – indicate nel quadro IS –, hanno dichiarato di esercitare anche attività di produzione di energia elettrica o gas.

Sono stati pertanto utilizzati i dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi UNICO società di persone e società di capitali ultime disponibili (UNICO2013), dalle quali sono stati analizzati i ricavi analitici (non soggetti a tassazione) rispetto ai ricavi forfettari / su base catastale utilizzati a legislazione vigente per il calcolo dell'imposta (dati quadro RF per le società di capitali e quadri RF ed RG per le società di persone) dichiarati da parte delle società agricole ai sensi dei commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della Legge n. 296/2006 (e delle società di persone esercenti attività di agriturismo). In base a tale specifica elaborazione è emerso che il peso relativo del reddito catastale rispetto ai ricavi analitici è modesto, inferiore allo 1 per cento.

Tutto ciò premesso, la variazione di base imponibile a carico dei contribuenti in questione – per la gran parte persone fisiche – è pari a circa  $616,5 \times (25\% - 0,7\%) = 150$  milioni di euro: utilizzando una aliquota marginale media – comprensiva di eventuali addizionali - del 30% in quanto trattasi di reddito impresa, il recupero di gettito IRPEF è pari a circa 45 milioni di euro.

Poiché la normativa proposta prevede che i contribuenti debbano ricalcolare l'acconto 2014 in sede di autotassazione come se già nel 2013 fosse stata in vigore la modifica normativa ("cd "anticipo dell'acconto"), in termini di cassa – con un acconto del 75% - si stimano i seguenti effetti:

*in milioni di euro*

	2014	2015	2016
<b>IRPEF/IRES</b>	+33,8	+45,0	+45,0

**Comma 3** - La disposizione interviene in materia di Imu per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, i quali attualmente sono esenti dall'imposta municipale propria, prevedendo che con successivo DM tali terreni saranno assoggettati all'imposta in esame, in modo tale da garantire un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a **350 milioni di euro a decorrere dal 2014**.

Pertanto, gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame coincidono con il maggior gettito indicato nel suddetto decreto.